

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile

Sentenza del 6 novembre 2009, n. 23556

Integrale

Data Udienda: 08/10/2009

Oggetto: Infortuni sul lavoro e malattie professionali – Responsabilità civile.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere



Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30295/2005 proposto da:

FE. RO. EG. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MATTEO BOIARDO 12, presso lo studio dell'avvocato BUCCHI POLICASTRO, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONASI FELICE giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

PA. MA. LU. , IN. SE. , IN. GI. , IN. VI. , IN. LU. , IN. NI. , IN. AN. , IN. MO. ;

- intimati -

sul ricorso 357/2006 proposto da:

IN. SE. , IN. AN. , IN. MO. , IN. LU. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA GIORGIO, rappresentati e difesi dall'avvocato CIRIGLIANO GIUSEPPINA; giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrenti -



contro

FE. RO. EG. , GI. AN. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 288/2004 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, emessa il 12/10/2004, depositata il 09/12/2004; R.G.N. 265/1998;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2009 dal Consigliere Dott. AMATUCCI ALFONSO;

udito l'Avvocato CINQUETTI DIEGO (per delega Avv. CIRIGLIANO Giuseppina);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il 10.7.1990 In.Do. , nel manovrare il braccio mobile di un'autobetoniera per il getto di calcestruzzo, fu colpito a morte da una scarica elettrica in conseguenza del contatto di detto braccio mobile con i cavi della sovrastante rete elettrica ad alta tensione.

In esito all'instauratosi giudizio penale, con sentenza n. 330/97 la corte d'appello di Potenza confermò la sentenza di primo grado in punto in punto di penale responsabilità di Fe.Ro. Eg. e Gi.An. Pa. , nelle rispettive qualità di appaltatore e di direttore dei lavori, e li condannò alla pena di sei mesi di reclusione ed al risarcimento del 70% dei danni subiti dai superstiti dell' In. .

A seguito di ricorso del Fe. e del Gi. , con sentenza del 27.7.1998 la corte di cassazione annullò senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione ed annullò il capo

relativo ai profili civilistici per insufficienza della motivazione, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello.

2.- Con atto di citazione notificato il 28.11.1998 il giudizio fu dunque riassunto innanzi alla corte d'appello di Potenza dai congiunti superstiti dell' In. che - per quanto in questa sede ancora rileva - domandarono la condanna solidale dei convenuti Fe. e Gi. al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.

Gli appellati resistettero.

Con sentenza n. 288 del 2004 la corte territoriale ha rigettato la domanda nei confronti del Gi. ed ha confermato la condanna generica del Fe. al risarcimento, determinando nella maggior misura del 40% l'apporto causale della stessa vittima In. Do. .

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Fe. affidandosi a tre motivi, cui resistono con controricorso gli otto congiunti superstiti dell' In. , che propongono anche ricorso incidentale basato su due motivi.

Gi.An. Pa. non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2.- Col primo motivo del ricorso principale il Fe. si duole - deducendo violazione dell'articolo 132 c.p.c., n. 4, articoli 115 e 395 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, - che la sentenza impugnata si sia limitata a qualificarlo "appaltatore" senza indagare in alcun modo se egli avesse la responsabilità del cantiere e se fosse in particolare obbligato al rispetto delle norme antinfortunistiche la corte d'appello aveva ritenuto violate. Tanto in relazione al decisum della corte di cassazione che, secondo quanto riferito dalla stessa sentenza impugnata, aveva ritenuto che, "in relazione al Fe. , non



risultavano adeguatamente valutati gli aspetti concernenti la qualifica dello stesso, rispetto all'effettivo datore di lavoro dell' In. , ed il comportamento della parte lesa".

Col secondo motivo sono denunciati i medesimi vizi in relazione alle omissioni imputate al Fe. , tanto più in relazione alla sicura specializzazione dell'operatore In. per il fatto stesso di essere stato alla guida ed ai comandi del complesso automezzo-macchinario.

Col terzo si imputa alla corte d'appello di non aver indagato sul nesso eziologico fra il ritenuto contatto del braccio mobile della betoniera e l'evento mortale per affermata folgorazione, omettendo di riferirsi sia ad eventuali accertamenti autoptici sia ad un possibile verbale di esame esterno del cadavere.

2.1.- Le censure, che possono congiuntamente esaminarsi, sono infondate.

La prima, poichè l'affermazione della corte d'appello poneva - come correttamente rilevato dai controricorrenti - solo l'esigenza di connotare la posizione del Fe. in relazione al suo diverso datore di lavoro, proprietario della betoniera di cui il Fe. s'era avvalso per la gittata effettuata nel "suo" cantiere. E la corte d'appello lo ha fatto compiutamente, con affermazioni che non sono in questa sede contestate. Era stato del resto osservato dalla stessa corte di cassazione penale in sede di annullamento che "non è contestato che il Fe. fosse l'appaltatore dei lavori e quindi avesse il dovere di assicurare a chiunque si trovasse nel cantiere per lecite ragioni la sicurezza dell'ambiente di lavoro".

La seconda, poichè i doveri che fanno capo all'appaltatore che organizza il lavoro non sono elisi dall'imprudenza dello stesso lavoratore, che il primo è tenuto ad impedire (nella specie il lavoro era stato eseguito a meno di cinque metri dalla linea elettrica e senza l'adeguata protezione imposta dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, articolo 11).

La terza, poichè la morte per folgorazione costituiva un fatto assunto come vero sin dall'inizio della vicenda processuale in sede penale e che in sede civile sarebbe stato necessario provare dagli attori solo in quanto fosse stato contestato. E non si afferma in ricorso che lo sia mai stato.

3.- Coi due motivi del ricorso incidentale sono denunciati violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 71 del 1956, articolo 11, e vizi della motivazione su punti decisivi per avere la corte d'appello escluso la responsabilità del Gi. benchè questo fosse direttore dei lavori senza ulteriori specificazioni (non necessariamente, dunque, nel solo interesse del committente), facendo leva sulla circostanza che non era stato avvertito della gittata di cemento che avrebbe dovuto essere effettuata ed omettendo di considerare che la moglie aveva riferito che egli, appreso dell'incidente, s'era doluto che alla gittata si fosse proceduto senza avvisarlo e senza autorizzazione da parte sua; il che attestava che egli era direttamente coinvolto nell'organizzazione del lavoro eseguito in un cantiere dove pure era stata acclarata l'inosservanza delle norme antinfortunistiche.

3.1.- Anche il ricorso incidentale è infondato.

Premesso che non sono contestati in ricorso i presupposti della responsabilità del direttore dei lavori, che la corte di merito ha analiticamente esposto con ampi riferimenti alla giurisprudenza di legittimità, s'è osservato in sentenza che era mancata la prova della sua qualità di direttore dei lavori "non" nell'interesse del solo committente (prova il cui onere incombeva ovviamente agli attori) e che le risultanze probatorie non attestavano che egli avesse avuto "un potere di disposizione circa il funzionamento del cantiere, ovvero una qualche responsabilità in materia di sicurezza del lavoro". Tali apprezzamenti di fatto non sono univocamente contraddetti dall'argomento speso dai ricorrenti incidentali, volta che il suo disappunto per la gittata effettuata senza avvertirlo e senza il suo consenso non attestano che egli fosse protagonista del coinvolgimento che la corte d'appello ha ritenuto costituire il presupposto imprescindibile della sua responsabilità, essendo logicamente compatibili anche con una rilevante operazione costruttiva cui egli intendeva sovrintendere nell'interesse del committente.

4.- Entrambi i ricorsi vanno conclusivamente respinti.

Le spese relative al rapporto processuale instauratosi col ricorso principale seguono la soccombenza.

Per quelle concernenti il ricorso incidentale non sussistono i presupposti per provvedere, attenendo al



rapporto tra i soccombenti ricorrenti incidentali ed il Gi. , che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Riunisce i ricorsi e li rigetta, condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese processuali in favore dei controricorrenti e le liquida in euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00, per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.